



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Napoli nord - Terza sezione civile - nelle persone dei magistrati:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| dott. Michelangelo Petruzzello | Presidente relatore |
| dott. Giovanni Di Giorgio | Giudice |
| dott. Antonio Cirma | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 22 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2026, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto

da

GUIDA PASQUALE (C.F.: GDUPQL63C30A403F), titolare dell'omonima ditta individuale AUTOCARROZERIA "GUIDA" DI GUIDA PASQUALE (p.iva IT01328770621), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Pirolozzi (C.F.: PRLDVD96E10I234Z), domiciliato presso il suo studio in Aversa alla Via Cilea n. 5

RICORRENTE

contro

AUTOTRASPORTI ANTIGNANO DI ANTIGNANO SALVATORE (c.f. NTG-SVT88E23F799Q)

INTIMATO

MOTIVI DELLA DECISIONE





1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza è intercorso un termine non inferiore a quindici giorni.

Il contraddittorio risulta, quindi, regolarmente instaurato.

2. Il creditore ricorrente è attivamente legittimato a proporre la domanda.

Egli ha, infatti, posto a fondamento della sua iniziativa il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in suo favore dal Giudice di pace di Marano di Napoli, successivamente notificato al domicilio digitale (assegnato d'ufficio) `ntg-svt88e23f799q@impresa.italia.it` e non opposto.

3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.

3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:

a) l'imprenditore resistente esercita un'attività commerciale, consistente nell'auto-transporto per conto terzi;

b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.

Non solo.

Risulta dagli atti, ed in particolare dalle dichiarazioni IVA acquisite e dalle certificazioni dei ruoli trasmessi ad Agenzia delle entrate - Riscossione, che i valori dell'attivo patrimoniale (oltre 1 mln), dei ricavi realizzati (di alcune centinaia di migliaia di euro), e dei debiti anche non scaduti (oltre 850mila verso l'erario) eccedono i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudiziale.

3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, secondo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mer-





cato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente ravvisato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dall'enorme mole di debiti nei confronti dell'erario e dalla sostanziale irreperibilità dell'impresa.

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione giudiziale di ANTIGNANO SALVATORE (c.f. NTGSVT88E23F799Q), titolare dell'impresa AUTOTRASPORTI ANTIGNANO, con sede in Giugliano in Campania, alla Via Giovanni Prati n. 23; nomina giudice delegato il dott. Michelangelo Petruzzello; nomina curatrice la dott.ssa Antonella Viggiano, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina; autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci





Sent. n. 51/2026 pubbl. il 19/03/2026

Cron. n. : 1352/2026

Rep. n. 55/2026 del 19/03/2026

Sent. n. 51/2026 pubbl. il 19/03/2026

e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;

stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avranno luogo il giorno 7/7/2026 alle ore 10:30;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019. Così deciso in Aversa, il 18/03/2026.

Il presidente estensore

dott. Michelangelo Petruzziello

